

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 350-505/A

Norme per lo sviluppo della produzione di birra artigianale in Sardegna

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 350

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONI

il 7 luglio 2016

Norme in materia di birra artigianale della Sardegna

PROPOSTA DI LEGGE N. 505

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO -
DERIU - FORMA - MELONI Giuseppe - PINNA - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI -
SOLINAS Antonio

il 18 aprile 2018

Norme per lo sviluppo della produzione di birra artigianale in Sardegna

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai consiglieri

LOTTO, Presidente e relatore di maggioranza - CRISPONI, Vice Presidente e relatore di minoranza - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - ANEDDA - BUSIA - CACCIOTTO - DESINI - GAIA - MORICONI - RANDAZZO - RUBIU - TENDAS

Relazione di maggioranza

On.le LOTTO

pervenuta il 27 novembre 2018

Nel rilancio dello sviluppo economico della Sardegna, va assumendo un ruolo sempre più puntuale e importante il settore agricolo e agroalimentare, non solo relativamente al lattiero caseario e vitivinicolo, di gran lunga quelli con maggior peso economico, ma anche alle altre produzioni che si affacciano sul mercato dstando interesse sempre maggiore. La filiera cerealicola e i suoi derivati, pane e paste, ma anche altri come dolci, culurgiones ecc., ne sono una testimonianza sempre più evidente.

In questo contesto, un ruolo sempre più interessante va assumendo la produzione di birra artigianale. Avviata con dei timidi tentativi nei primi anni duemila, la produzione artigianale di birra sta coinvolgendo negli ultimi anni un numero sempre maggiore di giovani imprenditori con risultati in alcuni casi di grande interesse.

Il consumo medio della birra, che in Europa si attesta oltre i 60 litri procapite mentre in Italia è di poco superiore ai 30 litri procapite, rappresenta per la nostra isola un dato di particolare interesse essendo la nostra regione quella con i consumi medi più elevati e più vicini alle medie europee. Con un dato complessivo stimabile in quasi 1.000.000 di ettolitri annui, il consumo della popolazione isolana rappresenta per gli operatori del settore il primo bacino di riferimento e, seppure orientata in genere a delle nicchie di mercato ben definite, la produzione di birra artigianale in Sardegna può assumere un peso economico di indubbio interesse.

Un ruolo particolare può svolgere inoltre la produzione di birra agricola sarda, derivata dalla trasformazione in azienda delle materie prime aziendali, con una particolare attenzione al collegamento con la rete degli agriturismi, interessati più che mai a rappresentare il consumo più qualificato dei nostri prodotti agroalimentari.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 350 (Norme in materia di birra artigianale della Sardegna) e della proposta di legge n. 505 (Norme per lo sviluppo della produzione di birra artigianale in Sardegna) nella seduta dell'11 luglio 2018; in tale sede, riscontrato il contenuto sostanzialmente omogeneo delle due proposte di legge e acquisito il parere favorevole dei presentatori, la Commissione ha ritenuto di procedere al loro esame congiunto.

Nel corso dei lavori la Commissione ha proceduto all'audizione delle organizzazioni di categoria, dei rappresentanti dei produttori di birra artigianale e di diversi altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nella produzione e nella commercializzazione della birra artigianale in Sardegna.

A seguito delle audizioni è emerso che entrambe le proposte di legge in esame presentavano, a detta degli operatori del settore, diverse criticità, legate, principalmente, alla mancanza di materia pri-

ma locale che impediva che potessero trovare applicazione diverse norme finalizzate alla promozione e all'incentivazione della produzione regionale che, però, ponevano come limite per l'accesso a tali iniziative l'utilizzo prevalente di materie prime di provenienza regionale.

Preso atto di tali criticità la Commissione ha proceduto alla predisposizione di un testo unificato delle due proposte di legge modificando le parti che presentavano le criticità evidenziate e recependo, sostanzialmente, le osservazioni dei produttori.

Successivamente, nella seduta del 3 ottobre del 2018, la Commissione ha proceduto all'approvazione degli articoli del testo e ne ha sospeso l'approvazione finale, in attesa del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno.

La Commissione nella seduta del 20 novembre 2018, preso atto della scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno per l'espressione da parte della Terza Commissione sulle disposizioni di carattere finanziario, ha provveduto all'unanimità all'approvazione finale del testo in esame e ha nominato i relatori di maggioranza e di minoranza.

La proposta di legge consta di 13 articoli.

Negli articoli 1 e 2 vengono enunciate le finalità della proposta di legge, tra cui in particolare, la promozione e l'incentivazione della produzione di birra artigianale, anche incoraggiando la creazione di nuove imprese e i processi di cooperazione tra quelle già in essere.

Nell'articolo 2 si ripropongono le definizioni, già introdotte dal legislatore nazionale, di birra artigianale e di birrifico indipendente, arricchendole con l'introduzione delle figure del microbirrifico e del birrifico agricolo, caratterizzati, rispettivamente, il primo per una produzione annuale non superiore ai 5.000 ettolitri e, il secondo, per il porsi come parte e completamento di un'azienda agricola.

L'articolo 4 definisce il birrifico artigianale sardo come quell'impresa avente sede in Sardegna che svolge l'intero ciclo di produzione sul territorio regionale, con l'esclusione di talune attività, quali la maltazione, che attualmente non vengono svolte in Sardegna.

L'articolo 5 introduce il registro dei birrifici, tenuto presso l'Assessorato competente in materia di artigianato, ripartito in tre diverse sezioni, a seconda delle caratteristiche del birrifico.

L'articolo 6 individua una serie di misure a sostegno delle imprese del settore tra cui, in particolare la concessione di uno specifico contributo commisurato a quanto versato per il pagamento delle accise nell'esercizio finanziario precedente, nonché la possibilità di ottenere contributi per l'acquisto e l'ammodernamento dei macchinari e per la promozione dei prodotti.

Con l'articolo 7 la Regione si impegna a promuovere e incentivare lo svolgimento di progetti di filiera e di ricerca, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni e delle tecniche di produzione e utilizzo dell'orzo e del malto coltivati in Sardegna.

L'articolo 8 è diretto a promuovere lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento degli addetti, da effettuarsi attraverso il sistema della formazione professionale e delle Agenzie regionali e con la collaborazione delle Università e dei centri di ricerca presenti nell'isola.

L'articolo 9 prevede lo svolgimento di attività di promozione della produzione isolana, anche attraverso l'organizzazione di un'apposita fiera regionale.

L'articolo 10 impegna l'Amministrazione allo svolgimento di appositi progetti finalizzati a promuovere il consumo responsabile e evidenziare i rischi connessi all'abuso o all'uso scorretto delle bevande alcoliche.

L'articolo 11 rimanda ad un'apposita direttiva l'adozione delle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'articolo 12 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si farà fronte nei limiti delle risorse annualmente stanziare in bilancio.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Relazione di minoranza

On.le CRISPONI

pervenuta il 6 dicembre 2018

Il testo unificato elaborato dalla Quinta Commissione è frutto di una lunga attività e fa sintesi delle differenti sensibilità presenti nelle due proposte pervenute all'attenzione dei Commissari.

Dopo il lungo iter e le varie audizioni effettuate in sede di esame con le rappresentanze dei tanti portatori di interesse e valutate le varie proposte di modifiche, si è giunti alla definizione del testo finale oggi in esame.

Nel corso della predetta attività della Commissione e della sottocommissione incaricata di predisporre la bozza di testo unificato, i commissari della minoranza consiliare hanno garantito il consueto costruttivo apporto complice la contestuale discussione sollecitata proprio della prima proposta di legge a firma di chi parla e dei gruppi della minoranza consiliare depositata fin dal 2015.

Quello della birra artigianale rappresenta oggi un settore di nicchia dove la capacità imprenditoriale ben si contempera con l'arte e la conoscenza della materia creando nuovi e originali accostamenti e sperimentazioni che fanno ben distinguere il prodotto sardo. Alcuni imprenditori da tempo hanno ampliato la gamma di prodotti, facendo un intelligente uso di ingredienti legati al territorio, sperimentando essenze particolari come la sapa di uve cannonau dei propri vigneti o i mieli da apicoltura biologica o altro ancora,

Il prodotto birra, di fatto sta riscuotendo sempre maggior successo, in particolare fra i giovani, vantando nei consumi un tasso di crescita superiore sia al vino che ai superalcolici, contribuendo in modo crescente alla rafforzamento del valore aggiunto regionale rappresentando un'importante fonte di reddito alternativo per la produzione agricola.

Non va, peraltro, trascurato l'aspetto che malti e luppoli, possano venire favorevolmente combinati con le acque pure delle sorgenti o con rimandi ai tipici sentori della macchia mediterranea sarda.

Da menzionare si ritiene siano gli elementi contenuti negli articoli in cui sono previste misure di sostegno alle aziende per processi di ammodernamento degli impianti, per attività di formazione degli addetti e per la promozione del prodotto. Così come sono da sottolineare la promozione dei progetti di filiera e ricerca per il rafforzamento delle produzioni cerealicole e di prima trasformazione dei luppoli.

Il testo finale si avvale dei contributi degli imprenditori del comparto e delle associazioni di categoria che nel corso delle varie audizioni ed incontri hanno assicurato idee di cui la commissione ha saputo tenere in debito conto introducendo riferimenti normativi che pongono la Sardegna all'avanguardia fra le poche Regioni che hanno finora legiferato in materia.

Un aspetto positivo da sottolineare è che la norma può essere inquadrata anche come una nuova piccola conquista per il sistema imprenditoriale alla luce delle poche occasioni in cui la filiera produttiva in generale è stata beneficiata da interventi normativi adottati dall'Aula.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme per lo sviluppo della produzione di birra artigianale in Sardegna

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, promuove e favorisce la produzione di birra artigianale, le imprese locali e i territori in cui si attua la produzione.

Art. 2

Finalità

1. La Regione identifica, tutela e valorizza le produzioni di birra artigianale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) salvaguarda, valorizza e tutela le imprese di settore, ne incoraggia la nascita e promuove l'associazionismo e la cooperazione nel comparto;
- b) sostiene e incentiva la costruzione dei processi di filiera legati alla produzione di birra artigianale con particolare riferimento alla produzione dell'orzo, del malto e del luppolo e di altri ingredienti in grado di legarla in maniera riconoscibile al territorio, anche con l'utilizzo di materie prime della biodiversità sarda;
- c) favorisce i processi aggregativi per avviare in Sardegna la produzione del malto locale;
- d) istituisce il Registro dei birrifici artigianali della Sardegna;
- e) promuove la formazione professionale degli operatori;
- f) favorisce la corretta informazione del consumatore ai fini di un consumo responsabile.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) birra artigianale: una qualsiasi tipologia di birra il cui ciclo produttivo viene svolto in piccoli birrifici artigianali indipendenti e in possesso delle autorizzazioni amministrative e igienico sanitarie e che non abbia subito alcun processo di pastorizzazione e microfiltrazione;
- b) birrificio indipendente: un piccolo birrificio che produca birra artigianale secondo le modalità di cui alla lettera a) e gestito da un'impresa che sia economicamente e legalmente indipendente da qualsiasi birrificio e che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua, compresa la birra prodotta per conto terzi, non superi i 200.000 ettolitri;
- c) microbirrificio: l'impianto che, fatte salve le caratteristiche di cui alla lettera b), produca non oltre 5.000 ettolitri di birra;
- d) birrificio agricolo: l'impianto di produzione di birra che, fatte salve le caratteristiche di cui alla lettera b), sia parte e complemento di un'azienda agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 4

Birrificio artigianale sardo

1. Per birrificio artigianale sardo si intende quell'impresa avente sede nel territorio della Sardegna e con le caratteristiche di cui all'articolo 3 che, in conformità alle normative vigenti e in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell'ambiente, svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il processo di maltazione, la produzione del luppolo e la selezione dei lieviti, nel territorio della regione Sardegna.

2. I birrifici artigianali possono proporre il consumo diretto dei propri prodotti utilizzando i locali di produzione aziendale, nel rispetto delle vigenti norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 5

Registro dei birrifici

1. La Regione, ai fini della presente legge e allo scopo di una corretta e puntuale programmazione delle politiche regionali di settore, istituisce presso l'Assessorato competente in materia di artigianato, il registro dei birrifici di cui all'articolo 4, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) birrifici artigianali sardi;
- b) microbirrifici sardi;
- c) birrifici agricoli sardi.

2. Ai fini della valutazione dei quantitativi di produzione annua di birra artigianale sarda e per la programmazione di interventi a favore del comparto, le imprese produttrici comunicano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria o delle associazioni di produttori, il proprio quantitativo di produzione annua suddiviso per tipologia prodotta.

3. L'iscrizione dà titolo all'utilizzo facoltativo di un apposito segno distintivo.

Art. 6

Misure di sostegno alle imprese

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei birrifici regionali sardi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1, e, se istituito, iscritti nel registro di cui all'articolo 5, i seguenti contributi:

- a) contributo fino a un massimo del 70 per cento di quanto versato per il pagamento delle accise nell'esercizio finanziario precedente a quello di presentazione della richiesta di contributo;
- b) contributo per l'acquisto di macchinari e attrezzature e per l'ammodernamento delle strutture necessarie all'esercizio della propria attività;
- c) contributo per la promozione dei prodotti finiti.

2. Gli aiuti sono concessi nella forma di contributi in conto capitale secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.

4. La deliberazione di cui al comma 2 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 7

Progetti di filiera e ricerca

1. La Regione promuove, quale strumento di valorizzazione delle produzioni e dei rispettivi territori, il rafforzamento e lo sviluppo della specializzazione settoriale per conseguire una maggior efficienza in termini di filiera produttiva.

2. La Regione favorisce, altresì, attraverso la ricerca, i progetti volti alla valorizzazione di aspetti nutraceutici e/o bioattivi di birre con ingredienti locali, il miglioramento delle condizioni e delle tecniche di produzione e utilizzo dell'orzo (per la trasformazione in malto) e del luppolo coltivati in Sardegna e la selezione di lieviti isolati localmente, assicurando ai birrifici un'innovativa caratterizzazione della filiera per produzioni fortemente legate al territorio.

3. La Regione promuove lo sviluppo delle specifiche produzioni e della prima trasformazione dei cereali e dei luppoli.

Art. 8

Formazione professionale, qualificazione e aggiornamento

1. La Regione promuove la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti per imprimere al comparto uno sviluppo equilibrato con il ricorso alle migliori tecniche produttive, gestite da figure con un elevato grado di preparazione tecnica e professionale per la valorizzazione delle peculiarità del-

le produzioni regionali.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e delle agenzie regionali e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle università, dei centri di ricerca e degli istituti di istruzione superiore operanti nell'Isola.

3. Gli Assessorati regionali competenti in materia, sentite le associazioni di categoria e gli operatori del settore, individuano le figure professionali verso cui orientare l'attività di formazione.

4. In particolare, la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire:

- a) la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali;
- b) la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.

Art. 9

Fiera regionale per la birra artigianale

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del Sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna anche attraverso un'apposita manifestazione fieristica regionale.

Art. 10

Iniziative per il consumo responsabile

1. La Regione, in collaborazione con le aziende birraie e con le aggregazioni dei produttori, assicura un impegno concreto di responsabilità sociale al fine di far crescere la consapevolezza sui rischi e i pericoli dovuti al consumo di alcool; in particolare attiva un "codice di responsabilità" che preveda la promozione di una serie di progetti volti al consumo responsabile attraverso azioni di informazione dell'opinione pubblica, in modo particolare verso gli adolescenti, le donne in gravidanza o le persone con particolari patologie sui rischi connessi all'abuso e all'uso scorretto delle bevande alcoliche.

Art. 11

Direttive d'attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, emana le direttive di attuazione relative ai contenuti della presente legge in cui si disciplinano le modalità:

- a) di istituzione e gestione del registro di cui all'articolo 5 e individuazione del relativo segno distintivo;
- b) di organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 8;
- c) organizzative della fiera di cui all'articolo 9.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al parere preventivo della Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 305

Il complesso patrimonio dell'artigianato sardo incorpora ed esprime le specificità della nostra Isola; per risalire alle sue origini bisogna percorrere un lungo e avventuroso viaggio nel tempo, dalla preistoria alle influenze dei periodi preneolitico, neolitico, romano, bizantino e così via. Ma, al di là di queste ispirazioni e delle radici culturali, l'arte popolare sarda ha saputo caratterizzarsi in senso regionale, con elementi talmente chiari che la distinguono da ogni altra. I suoi caratteri peculiari sono l'originalità e la semplicità espresse in forme essenziali, scaturiti da una ricca tradizione locale che compendia storia, costume, arte e vita. Ecco perché l'artigianato sardo può essere definito vera e autentica arte popolare, espressione culturale, cioè, di tutto un popolo.

Anche la continuità delle tecniche tradizionali è stata salvaguardata nel corso dei secoli: il tappeto sardo, ad esempio, ha una sua fisionomia caratteristica locale che un occhio esperto può individuare fra cento di altri paesi; non solo, ma la particolare tecnica, struttura, tessuto, disegno motivi e colori (per cui si differenzia notevolmente anche da paese a paese) ne rendono agevole l'identificazione dell'origine.

L'universo artigiano sardo è ancora oggi tangibile nella quotidianità, nonostante l'affermazione di un nuovo modello di vita consumistico, estraneo alle radici della cultura dell'Isola. Una cultura che, comunque, ha saputo difendere nei secoli la sua singolare specificità e, insieme, ogni individuale, distintivo carattere. Anzi, proprio le specificità e le differenze sono segni della perfezione del mondo artigiano.

Uscito dalle umili case dei centri rurali, l'artigianato sardo porta per il mondo il sapore rustico delle cose genuine. Inoltre, grazie al sostegno della Regione sarda che ha favorito il recupero delle attività artigianali, prima attraverso incentivazioni finanziarie e poi attraverso la costituzione, nel 1957, di un apposito ente strumentale, l'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA), l'artigianato tipico e artistico ha fatto registrare una notevole espansione.

Alcune stime però ci dicono che ben il 75 per cento delle produzioni vendute di artigianato sardo sono merci contraffatte (prodotte secondo procedimenti industriali o in nazioni dove i costi del lavoro sono inferiori) e questo va a tutto danno delle imprese che seguono invece i procedimenti tradizionali e tipici di produzione. Sono pertanto indispensabili iniziative chiare e forti volte a valorizzare e tutelare i prodotti artigianali artistici e tradizionali della Sardegna: divulgare il patrimonio di saperi e del saper fare di queste arti popolari significa contribuire a salvaguardare i valori di un'antica civiltà e tutelare una cultura materiale etnica, indispensabile per non recidere per sempre i legami col passato e la tradizione della nostra Isola. Senza dubbio l'artigianato costituisce un patrimonio culturale vero e credibile e presenta connotati inconfondibili che ne fanno una produzione etnica capace di suscitare, sia alla vista che al tatto, sensazioni uniche. Un altro obiettivo è quello di salvaguardare la tradizionale manualità degli artigiani sardi, unita alla valorizzazione del loro talento istintivo; quella sarda è infatti un'etnia sorprendente per la ricchezza, varietà ed originalità del proprio patrimonio artistico.

La proposta di legge ha la finalità di garantire il recupero e la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna, di mestieri e strumenti, di prodotti di valore culturale specifico a rischio di estinzione. Non si intende recuperare tale patrimonio tradizionale per collocarlo in una nicchia museale o per riproporlo in chiave folklorica, piuttosto si vuole rinnovarne il valore culturale, ricontestualizzandolo in modo da promuovere, anche in prospettiva economica, l'insieme dei prodotti di cui rimangono ancora tracce importanti e che meritano di essere tutelati perché rappresentano la secolare vita quotidiana delle comunità isolate.

Il significato culturale, specificamente antropologico, di recupero e valorizzazione di mestieri

tradizionali, consiste principalmente nel ripristino di un rapporto di trasmissione delle conoscenze che, da tempi antichissimi, legava il maestro al discente, "su mastro a su discente", all'interno di botteghe, spazi codificati, diffusi in Sardegna e in Europa, che favoriscano ed esaltino la fabbrilità e la creatività di artigiani e artisti.

Nella sua articolazione, la proposta prevede la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali, la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali, la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

L'articolo 2 individua una definizione di artigianato artistico, tipico e tradizionale sardo.

L'articolo 3 istituisce l'elenco delle imprese che fanno capo all'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, mentre l'articolo 4 definisce l'artigianato di nicchia.

All'articolo 5 viene istituita la Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale e all'articolo 6 le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni normative.

Gli articoli 7 e 8 prevedono rispettivamente la figure del maestro artigiano e l'introduzione della bottega-scuola.

L'articolo 9 è dedicato al commercio di artigianato artistico, tipico e tradizionale e l'articolo 10 all'istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato, i cui compiti sono definiti all'articolo 11.

L'articolo 12 dispone che la Giunta regionale approvi un regolamento che definisca le modalità di insediamento e funzionamento degli organi previsti agli articoli 5 e 10.

L'articolo 13, infine, prevede la copertura finanziaria.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 505

Nel rilancio dello sviluppo economico della Sardegna, va assumendo un ruolo sempre più puntuale e importante il settore agricolo e agro-alimentare, non solo relativamente al lattiero-caseario e viti-vinicolo, di gran lunga quelli con maggior peso economico, ma anche alle altre produzioni che si affacciano sul mercato destando interesse sempre maggiore. La filiera cerealicola e i suoi derivati, pane e paste, ma anche altri come dolci, culurgiones ecc., ne sono una testimonianza sempre più evidente.

In questo contesto, un ruolo sempre più interessante va assumendo la produzione di birra artigianale. Avviata con dei timidi tentativi nei primi anni duemila, la produzione artigianale di birra sta coinvolgendo negli ultimi anni un numero sempre maggiore di giovani imprenditori con risultati in alcuni casi di grande interesse.

Il consumo medio della birra, che in Europa si attesta oltre i 60 litri procapite, mentre in Italia è di poco superiore ai 30 litri procapite, rappresenta per la nostra isola un dato di particolare interesse essendo la nostra Regione quella con i consumi medi più elevati e più vicini alle medie europee. Con un dato complessivo stimabile in quasi 1.000.000 di ettolitri annui, il consumo della popolazione isolana rappresenta per gli operatori del settore il primo bacino di riferimento e, seppure orientata in genere a delle nicchie di mercato ben definite, la produzione di birra artigianale in Sardegna può assumere un peso economico di indubbio interesse.

Un ruolo particolare può svolgere, inoltre, la produzione di birra agricola sarda, derivata dalla trasformazione in azienda delle materie prime aziendali, con una particolare attenzione al collegamento con la rete degli agriturismi, interessati più che mai a rappresentare il consumo più qualificato dei nostri prodotti agroalimentari.

Con la presente legge si vogliono recepire le nuove norme in materia di definizione di birra artigianale e birra agricola sarda nonché di birrificio artigianale, birrificio agricolo e microbirrificio. La qualificazione e la formazione del personale responsabile dei processi produttivi e degli operatori nelle singole fasi, rappresentano i cardini su cui impostare al meglio un settore produttivo ancora agli albori, ma con interessanti prospettive.

Agli articoli 1 e 2 vengono indicati l'oggetto e le finalità della proposta di legge.

Nell'articolo 3 vengono riportate le definizioni di birra artigianale, birrificio artigianale, birrificio agricolo e microbirrificio.

All'articolo 4 si definisce il sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna.

L'articolo 5 inquadra la birra agricola sarda.

All'articolo 6 si fa riferimento all'istituzione del registro dei birrifici operanti in Sardegna.

Agli articoli 7, 8 e 9 vengono definite le modalità di adesione al marchio di qualità regionale, del relativo disciplinare di produzione e dell'impegno della Regione a sostegno della sua promozione e valorizzazione.

All'articolo 10 vengono definite le attività di formazione e qualificazione professionale.

Nell'articolo 11 si prevede l'istituzione di una periodica fiera regionale dedicata alla birra arti-

gianale.

Negli articoli 12 e 13 si definisce l'impegno della regione per il sostegno e la promozione del comparto.

Nell'articolo 14 sono indicati i tempi e i contenuti delle direttive di attuazione della legge.

Agli articoli 15 e 16 la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 305

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna attraverso:

- a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche e tradizionali;
- b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali;
- e) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, favorisce nei centri storici di tutti i comuni la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento.

Art. 2

Definizione di artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna

1. Sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico:

- a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione interamente prodotte in Sardegna che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le e-

laborazioni connesse alla loro realizzazione;

- b) le lavorazioni che sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono definite lavorazioni dell'artigianato tipico:

- a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nel tempo in una zona specifica o in tutta la Sardegna;
- b) quelle svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

4. Sono definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale:

- a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;

- b) quelle svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione; rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

Art. 3

Elenco delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna

1. È istituito presso le commissioni provinciali per l'artigianato, l'elenco delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna.

2. L'elenco delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna è aggiornabile ad ogni seduta della commissione.

3. Lo status di impresa di artigianato artistico, tipico e tradizionale è assegnato al momento dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane su richiesta del titolare dell'impresa, subordinatamente alla verifica da parte della Commissione regionale per l'artigianato artistico e tradizionale (CRAAT) di cui all'articolo 5.

Art. 4

Artigianato di nicchia

1. Sono definite lavorazioni dell'artigianato di nicchia le produzioni e le relative attività di servizio di particolare interesse storico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa.

2. La Regione autonoma della Sardegna sostiene l'artigianato di nicchia mediante l'istituzione di un elenco in cui vengono registrati gli artigiani iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e all'elenco delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 3 e che realizzano produzioni a rischio di scomparsa e o che effettuano attività annesse.

3. Ulteriori settori possono essere definiti di nicchia dalla CRAAT su richiesta motivata delle associazioni di categoria, dei comuni, delle unioni di comuni e di singoli artigiani.

Art. 5

Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale

1. La Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale ha sede presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, è istituita con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

2. Le modalità di insediamento e funzionamento della CRAAT sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 12.

3. La CRAAT è composta da:

- a) due rappresentanti della Regione nominati dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;
- b) tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;
- d) un rappresentante designato dall'Unioncamere Sardegna.

4. Il presidente della CRAAT è nominato dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).

5. La CRAAT:

- a) esprime il parere alle camere di commercio per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
- b) attribuisce i marchi geografici collettivi ossia marchi di qualità dell'artigianato sardo;
- c) istituisce ulteriori marchi di qualità ed elabora i disciplinari di produzione dei marchi di qualità e dei connessi regolamenti d'uso;

- d) ritira i marchi di qualità nel caso se ne verificassero le circostanze;
- e) svolge qualunque altra funzione legata all'attribuzione dei marchi di qualità e al loro utilizzo;
- f) stila annualmente il programma promozionale della Regione per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- g) svolge ogni altra funzione affidata dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio o dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge.

6. Ai componenti della CRAAT è attribuita un'indennità pari a quella prevista per i commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 6

Sanzioni

1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell'articolo 7, ovvero la utilizzi nella bottega-scuola in violazione degli articoli 7 e 8, è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

2. Chiunque utilizzi la definizione "artigianato sardo", in violazione dell'articolo 8 della presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro.

3. L'accertamento delle violazioni, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alle camere di commercio.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dalla camera di commercio territorialmente competente, che provvede anche all'introito dei relativi proventi.

Art. 7

Maestro artigiano

1. La qualifica di maestro artigiano è

attribuita dalla CRAAT al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa che ne faccia richiesta purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

- a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana per almeno un periodo di dieci anni;
- b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
- c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 12.

4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna).

5. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAAT.

Art. 8

Bottega-scuola

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. La bottega-scuola svolge attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla legge regionale n. 47 del 1979.

Art. 9

Commercio di artigianato artistico, tipico e tradizionale sardo

1. La tutela dell'artigianato sardo ed in particolare di quello artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, avviene attraverso una commercializzazione rispondente alle esigenze non solo di qualità, ma di effettiva produzione in Sardegna, pertanto nessun esercizio commerciale che venda prodotti di artigianato non sardo può qualificarsi come esercizio di artigianato sardo, sia nelle insegne che in qualunque altra forma di pubblicità o promozione.

Art. 10

Osservatorio regionale dell'artigianato

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'Osservatorio regionale dell'artigianato per promuovere un'attività di analisi e di studio delle problematiche relative all'artigianato artistico e tradizionale ed acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione, gli indirizzi del settore.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre all'operatività dell'Osservatorio nazionale e del Sistema informativo nazionale dell'artigianato di cui al decreto legislativo 31 luglio 1987, n. 318, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 399 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), utilizzando sistemi compatibili fra i due osservatori ed avvalendosi anche dei dati provenienti dall'Osservatorio nazionale.

3. L'Osservatorio regionale dell'artigianato è composto da:

- a) l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o un suo delegato;
- b) il direttore del servizio dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio competente in materia di artigianato;
- c) due esperti di tradizioni popolari, nominati dalla Giunta regionale su proposta delle Università di Cagliari e Sassari;
- d) un esperto in artigianato artistico di riconosciuto valore, nominato dalla Giunta

regionale su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.

4. I componenti dell'Osservatorio regionale dell'artigianato durano in carica cinque anni.

5. Ai componenti è attribuita un'indennità pari a quella prevista per i commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11

Compiti dell'Osservatorio regionale dell'artigianato

1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato:

- a) presta consulenza in materia di artigianato artistico e tradizionale alla Regione;
- b) predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma annuale di attività da svolgere nell'anno successivo e lo trasmette al Presidente della Regione;
- c) concorre alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale;
- d) realizza seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia di artigianato artistico e tradizionale;
- e) promuove iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 12

Regolamento

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, approva il regolamento che disciplina:

- a) le modalità di insediamento e funzionamento della CRAAT e dell'Osservatorio regionale dell'artigianato;
- b) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore;

- c) le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2016; alle stesse si fa fronte con le risorse stanziare sull'UPB S06.02.002 (cap. SC06.0177).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 505

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e nell'ambito delle politiche relative alla valorizzazione delle produzioni artigianali e agro-alimentari sarde:

- a) promuove e sostiene le attività di produzione di birra artigianale e delle materie prime locali;
- b) riconosce e tutela la produzione di birra artigianale in Sardegna.

Art. 2

Finalità

1. La Regione identifica, tutela, promuove e valorizza le produzioni di birra artigianale in particolare quelle caratterizzate da elevate qualità organolettiche ed elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e delle metodologie di trasformazione utilizzate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) istituisce il Registro dei birrifici artigianali della Sardegna;
- b) promuove l'istituzione di un apposito marchio per identificare la birra artigianale prodotta dai birrifici inseriti nel Registro di cui alla lettera a) nell'ambito della politica del marchio di qualità dei prodotti agro-alimentari sardi;
- c) salvaguarda, valorizza e tutela le imprese di settore incoraggiandone la nascita di nuove e promuovendo l'associazionismo e la cooperazione nel comparto;
- d) sostiene e incentiva la costruzione dei processi di filiera legati alla produzione di birra artigianale con particolare riferimento alla produzione dell'orzo e del malto e di altri ingredienti in grado di legarla in maniera riconoscibile al territorio, anche con l'utilizzo di materie prime della biodiversità sarda;

- e) favorisce i processi aggregativi per avviare in Sardegna la produzione del malto locale;
- f) promuove la formazione professionale degli operatori;
- g) favorisce la corretta informazione del consumatore ai fini di un consumo responsabile.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) birra artigianale: una qualsiasi tipologia di birra il cui ciclo produttivo viene svolto in piccoli birrifici artigianali indipendenti e in possesso delle autorizzazioni amministrative e igienico sanitarie e che non abbia subito alcun processo di pastorizzazione e microfiltrazione;
- b) birrificio artigianale: l'impianto che produca birra artigianale secondo le modalità di cui alla lettera a) e gestito da impresa che sia economicamente e legalmente indipendente da qualsiasi birrificio e che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua, compresa la birra prodotta per conto terzi, non superi i 200.000 ettolitri;
- c) birrificio agricolo: l'impianto di produzione di birra che, fatte salve le caratteristiche di cui alla lettera b), sia parte e complemento dell'azienda agricola e che trasforma le proprie produzioni cerealicole (maltazione) direttamente in azienda o ricorrendo a impianti consortili di cui l'impresa agricola è socia;
- d) microbirrificio: l'impianto che fatte salve le caratteristiche di cui alla lettera b) produca non oltre 5.000 ettolitri di birra.

Art. 4

Sistema di produzione di birra artigianale

1. Il sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna è l'insieme dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli che operano nell'isola, in ottemperanza alle vigenti norme

igienico-sanitarie, sulla sicurezza nei posti di lavoro e sulla tutela dell'ambiente, organizzando e attuando la produzione e la distribuzione di birra, previa selezione e trasformazione delle materie prime.

2. I birrifici di cui al comma 1 possono proporre e praticare anche il consumo diretto dei propri prodotti in locali aziendali o loro pertinenza purché rispettino le vigenti norme sanitarie.

Art. 5

Birra agricola sarda

1. Per birra agricola sarda si intende quella birra prodotta da birrifici agricoli operanti in aziende agricole sarde che utilizzano prevalentemente materie prime, orzo e/o cereali affini, prodotte in azienda.

Art. 6

Registro dei birrifici

1. La Regione, ai fini della presente legge e allo scopo di una corretta e puntuale programmazione delle politiche regionali di settore, istituisce presso l'Assessorato competente, il Registro dei birrifici di cui all'articolo 4, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Birrifici artigianali sardi;
- b) Birrifici agricoli sardi;
- c) Microbirrifici sardi.

2. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di gestione del Registro di cui al comma 1.

Art. 7

Marchio di qualità

1. La Giunta regionale definisce l'apporto disciplinare di produzione di cui all'articolo 8, al fine di poter concedere l'utilizzo del marchio di qualità garantito dalla Regione, di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), a tutte le imprese che si attengono a

quanto in esso contenuto.

2. In attuazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2014, i produttori che utilizzano il marchio di qualità garantito dalla Regione indicano in etichetta l'origine delle materie prime oltre al luogo in cui è situato l'impianto di produzione.

Art. 8

Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione fissano i caratteri dei processi produttivi e di filiera necessari per migliorarne la qualità, per diminuire l'impatto ambientale degli stessi e per tutelare la salute dei consumatori.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'ausilio delle agenzie regionali competenti in materia di agricoltura, provvede alla formulazione e all'aggiornamento dei disciplinari di produzione, anche avvalendosi di enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.

3. I disciplinari di produzione sono approvati dalla Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e comunicati alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Art. 9

Interventi a sostegno della diffusione del marchio

1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo del settore, il corretto utilizzo del marchio e la crescita professionale degli operatori:

- a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;

- b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;
- c) promuove appositi interventi e seminari di assistenza tecnica, e corsi di formazione professionale, avvalendosi anche delle agenzie agricole regionali.

Art. 10

Formazione professionale, qualificazione e aggiornamento

1. La Regione promuove la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti, per imprimere al comparto uno sviluppo equilibrato con il ricorso alle migliori tecniche produttive, gestite da figure con un elevato grado di preparazione tecnica e professionale per la valorizzazione delle peculiarità delle produzioni regionali.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e delle agenzie regionali e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle università, dei centri di ricerca e degli istituti di istruzione superiore operanti nell'Isola.

3. Gli Assessorati regionali competenti in materia, sentite le associazioni di categoria e gli operatori del settore, individuano le figure professionali verso cui orientare l'attività di formazione.

4. In particolare la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire:

- a) la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali;
- b) la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.

5. Le modalità per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 11

Fiera regionale per la birra artigianale

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del Sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna anche attraverso una manifestazione fieristica regionale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui all'articolo 14.

2. Nel contesto delle manifestazioni di promozione di cui al comma 1 è allestito un punto informativo sul "consumo responsabile della birra e degli alcolici" organizzato in collaborazione con l'ATS Sardegna, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

Art. 12

Sostegno all'attività produttiva

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare lo sviluppo del settore della produzione della birra artigianale e della birra agricola sarda, include il settore tra quelli finanziabili con le risorse proprie e con quelle comunitarie, sia per l'attività agricola di produzione della materia prima, sia per gli investimenti per la realizzazione degli impianti di trasformazione.

Art. 13

Progetti di rete e di filiera e promozione del settore

1. Per dare ulteriore impulso al settore la Giunta regionale:

- a) promuove l'immagine delle imprese locali che producono birre artigianali e agricole in Sardegna;
- b) promuove la creazione di forme di raccordo e di rete tra i soggetti che operano nella filiera della birra artigianale, dalla produzione di cereali da maltare fino al prodotto finito;

- c) sostiene l'integrazione del sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna con gli interessi legati alla cultura, alle tradizioni locali e al turismo;
- d) individua i percorsi della birra quali itinerari promossi a fini economici, culturali e turistici, strumentali alla valorizzazione e alla visibilità della birra artigianale prodotta in Sardegna.

Art. 14

Direttiva d'attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, emana le direttive di attuazione relative ai contenuti della presente legge in cui si disciplinano le modalità di :

- a) istituzione e gestione del registro di cui all'articolo 6;
- b) concessione in uso e utilizzo del marchio di cui all'articolo 7;
- c) organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 10;
- d) organizzazione e tempistica della fiera di cui all'articolo 11.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.